SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, Confidi Centro Nord S.C. ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante può effettuare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Confidi Centro Nord S.C. mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

1) **in forma scritta** tramite **piattaforma crittografata**, accessibile al seguente *link*

https://confidicentronord.segnalazioni.net/

2) **in forma orale,** mediante richiesta di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora il **Componente l'Organismo di Vigilanza** risulti **persona coinvolta**, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto. In particolare, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all'ANAC tramite il canale di segnalazione dalla stessa messo a disposizione e raggiungibile tramite il *link* che segue: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

Le segnalazioni **possono essere effettuate**:

a) dai dipendenti, a qualsiasi titolo, di Confidi Centro Nord S.C.;

b) dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Confidi Centro Nord S.C.;

c) dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Confidi Centro Nord S.C.;

d) dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di Confidi Centro Nord S.C.;

e) dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Confidi Centro Nord S.C.;

f) dalle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Confidi Centro Nord S.C., anche in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui sopra è in corso;

b) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

c) durante il periodo di prova;

d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Confidi Centro Nord S.C., che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto. Tra questi:

Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
Sicurezza dei trasporti;
Salute pubblica;
Tutela dell'ambiente;
Protezione dei consumatori;
Appalti pubblici;
Sicurezza e conformità dei prodotti;
Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e).

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – tutte le informazioni sulla violazione di cui è a conoscenza.

La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:

a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

b) la descrizione del fatto;

c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.

Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza; in particolare, Confidi Centro Nord S.C. prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SEGNALANTI VIOLAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DEL CONTESTO LAVORATIVO O DI UN RAPPORTO GIURIDICO RILEVANTE AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 IN MATERIA DI C.D. *WHISTLEBLOWING* NONCHÉ DELLE PERSONE COIVOLTE.

Confidi Centro Nord S.C. (di seguito "la Società"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR" o "Regolamento"), che i dati personali eventualmente raccolti dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle segnalazioni inerenti violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo o di un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 verranno trattati nel rispetto della normativa vigente con le modalità di seguito indicate.

1. **Titolare del trattamento.** Titolare del trattamento dei dati comunicati è Confidi Centro Nord S.C. con sede legale in Aosta, Via Festaz n. 79 e Direzione Generale in Firenze, Via Valfonda n. 9, Palazzo Gualfonda (C.F. 91005400071) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore*. Il trattamento viene effettuato per il tramite dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 secondo quanto meglio precisato nel prosieguo.
2. **Responsabile della protezione dei dati.** Confidi Centro Nord S.C. ha provveduto a nominare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell'Avv. Alessandro Medori del Foro di Torino con ivi studio in Corso Galileo Ferraris n.64. I riferimenti utili a contattare il DPO sono pubblicati sul sito istituzionale www.confidicentronord.it sezione "*privacy*".
3. **Soggetti autorizzati al trattamento.** Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Organismo di Vigilanza di Confidi Centro Nord S.C.
4. **Responsabili esterni del trattamento.** Al fine di garantire la messa a disposizione di strumenti per effettuare segnalazioni di violazioni conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 Confidi Centro Nord S.C. ha attivato un canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. Questo è fornito da un Ente esterno, *DigitalPA S.r.l.* (WBS) con sede in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino n. 18/A, nominato quale "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679.
5. **Tipologia di dati comunicati.** Nell'ambito della gestione delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza può trattare: 1) Dati anagrafici e di contatto del segnalante; 2) dati anagrafici e di contatto della/delle persone coinvolte dalla segnalazione; 3) Eventuali dati particolari di cui all'art. 9 Regolamento (UE) 2016/679 e dati giudiziari di cui all'art. 10 Regolamento (UE) 2016/679 comunicati dal segnalante, acquisiti nell'ambito delle attività di approfondimento o comunicati dalla persona coinvolta/dalle persone coinvolte.

   Ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica, l'Organismo di Vigilanza procede alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante,

   L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dai Componenti l'Organismo di Vigilanza, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101).

Nell'ambito di un eventuale **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. **Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare *solo* in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità**.

Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo ed all'Organismo di Vigilanza. È fatto divieto assoluto ai Componenti l'Organismo di Vigilanza, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce ipotesi di cessazione dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi appena ricordate, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Confidi Centro Nord S.C. tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

6. **Segnalazioni anonime.** Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza. Confidi Centro Nord S.C. prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
7. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato a garantire l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"). In particolare, lo stesso è finalizzato alla raccolta ed alla gestione delle segnalazioni di violazioni acquisite nel contesto lavorativo o di un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 come precisato nella specifica procedura adottata dalla Società. La gestione si articola nelle fasi di registrazione e presa in carico, valutazione preliminare, istruttoria e trasmissione.

   In via soltanto eventuale i dati – anche quelli definiti "particolari" dall'art. 9 GDPR 2016/679 – potranno essere utilizzati:
   - per la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare;
   - per dare seguito a richieste da parte dell'Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità di Legge.
8. **Base giuridica del trattamento dei dati.** Ai sensi dell'**art. 6 comma 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679** la base giuridica del trattamento dei Suoi dati si individua nell'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento (D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24).
9. **Categorie di destinatari dei dati.** In adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, nel caso in cui, all'esito dell'attività istruttoria, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza – in relazione ai profili di illiceità riscontrati ed ai contenuti della segnalazione – **individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima**, tra i seguenti:
   - il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in

questione;

- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza laddove ricorrano i necessari requisiti.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.
In caso di trasmissione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) l'Organismo di Vigilanza inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'ANAC.
La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

10. **Trasferimento dei dati all'estero**. I dati non sono oggetto di diffusione e di trasferimento fuori dall'Unione Europea. Tuttavia, ove per specifiche esigenze del Titolare fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dall'UE, il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.
11. **Modalità di trattamento e conservazione dei dati**. Il trattamento dei dati viene svolto in forma cartacea o in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, presso i locali di Confidi Centro Nord S.C. previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Società, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza. **I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se comunicati dal segnalante, sono cancellati immediatamente.** Secondo quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 **le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (a norma del quale "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52 *bis* e 52 *ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4 *undecies* e 4 *duodecies* D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; f-*bis*) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. Nei casi di cui alla lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta. Nei casi di cui alle lettere a), b), d) e), f) e f-*bis*) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui alle lettere a), b), d), e), f) e f-*bis*). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà appena indicate.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito *web* ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede sede legale in Aosta, Via Festaz n. 79 ovvero presso la sede della Direzione Generale in Firenze, Via Valfonda n. 9, Palazzo Gualfonda nonché, in alternativa, mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo confidal@legalmail.it.

l termine per le risposte alle istanze relative all'esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento Confidi Centro Nord S.C.).